

ALLEGATO N. 4

## TRASFERIMENTI DALLA G.I.A.S.

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009 (1)	CONSUNTIVO 2008 (2)	DIFFERENZE (3)=(1-2)
Copertura minori entrate ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 6, della legge n. 248/2005....	200.000,00	400.000,00	-200.000,00
Copertura del mancato gettito contributivo per prestazioni pensionistiche derivanti dalle agevolazioni a favore dei settori o categorie produttive, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. d), della legge n.88/1989...	30.411.875,00	30.411.875,00	-
Copertura del mancato gettito contributivo per prestazioni temporanee derivanti dalle agevolazioni a favore di settori o categorie produttivi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. d), della legge n.88/1989...	463.125,00	463.125,00	-
TOTALE .....	31.075.000,00	31.275.000,00	-200.000,00

## SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009				CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
	Impegnate nel 2009 (1)	Meno: rateo al 31.12.2008 (2)	Più: rateo al 31.12.2009 (3)	TOTALE (dato economico) (4)=(1-2+3)	(dato economico) (5)	
A): RATE COMPLESSIVE DI PENSIONE.....	321.173.946,84	4.400.000,00	5.400.000,00	322.173.946,84	248.296.117,67	73.877.829,17
a detrarre:						
- Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione al trattamento minimo - art. 70, comma 7, legge n. 388/2000.....	178.677,45	-	-	178.677,45	113.329,20	65.348,25
- Maggiorazione pensione ex combattenti, artt. 6, leggi n.140/1985 e n. 544/1988.....	2.504,29	-	-	2.504,29	1.589,24	915,05
- Rate di pensione a seguito della totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al D. Lgs. n. 42/2006.....	7.977.358,11	-	-	7.977.358,11	2.926.956,00	5.050.402,11
- Prestazione aggiuntiva a favore dei titolari di pensione - Art. 5, comma 1, della legge n. 127/2007.....	1.220.954,49	-	-	1.220.954,49	624.400,04	596.554,45
- Rivalutazione pensioni, ai sensi art.69, co.1 e 2, legge n.388/2000	480.000,00	-	-	480.000,00	-	480.000,00
- Onere per l'applicazione in misura intera della perequazione - Art. 5, co. 6, della legge n. 127/2007, a favore dei pensionati.....	94.963,00	-	-	94.963,00	44.814,00	50.149,00
TOTALE DELLE DETRAZIONI.....	9.954.457,34	-	-	9.954.457,34	3.711.088,48	6.243.368,86
- Rate di pensione a carico della Gestione.....	311.219.489,50	4.400.000,00	5.400.000,00	312.219.489,50	244.585.029,19	67.634.460,31
- Indennità per degenza ospedaliera.....	565.318,91	130.000,00	150.000,00	585.318,91	642.668,60	-57.349,69
- Indennità giornaliera di malattia.....	861.893,39	4.500.000,00	4.000.000,00	361.893,39	488.430,55	-126.537,16
- Assegno per il nucleo familiare.....	19.493.472,67	-	-	19.493.472,67	20.448.727,59	-955.254,92
- Prestazione di maternità, artt. 1, 2 e 3, D. I. 4/4/2002.....	723.808,59	-	-	723.808,59	9.999.075,15	-9.275.266,56
- Indennità di maternità e paternità, art. 5, D. I. 12/07/2007.....	33.146.066,53	4.000.000,00	9.300.000,00	38.446.066,53	25.684.881,98	12.761.184,55
- Indennità congedo parentale, art.1, co.788, legge n.296/2006.....	1.268.816,09	-	700.000,00	1.968.816,09	795.054,67	1.173.761,42
- Prestazioni una tantum iscritti senza diritto a pensione.....	153.008,61	-	-	153.008,61	326.858,81	-173.850,20
- Prestazioni una tantum ai superstiti di assicurato, ai sensi articolo 1, comma 20, legge n. 335/1995.....	22.998,11	-	-	22.998,11	1.651,00	21.347,11
- Assegno per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per l'inabilità, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 222/1984 .....	8.828,75	-	-	8.828,75	7.256,76	1.571,99
TOTALE A).....	367.463.701,15	13.030.000,00	19.550.000,00	373.983.701,15	302.979.634,30	71.004.066,85
B): ONERE PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'.....	42.319,54	-	-	42.319,54	42.311,12	8,42
TOTALE B).....	42.319,54	-	-	42.319,54	42.311,12	8,42
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (A+B) .....	367.506.020,69	13.030.000,00	19.550.000,00	374.026.020,69	303.021.945,42	71.004.075,27

## **Appendice**

### **Evoluzione legislativa e normativa**

Sull'andamento della Gestione, per l'anno 2009, ha continuato a produrre effetti la legge istitutiva, nonché, le disposizioni legislative emanate successivamente e commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione nonché quelle di più recente emanazione.

Resta ferma la ripartizione dell'onere contributivo tra i committenti ed i collaboratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo dell'importo dovuto.

Il massimale contributivo, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è stato determinato, per l'anno 2009, nella misura di € 91.507,00 (per l'anno 2008 € 88.669,00). Non è previsto, invece, alcun minimale contributivo.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi dovuti dai professionisti, questi devono essere versati mediante due acconti - con scadenze entro il 31 maggio ed il 30 novembre - ciascuno pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi. Il saldo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente, va corrisposto entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche - 20 giugno - oppure entro il 20 luglio, maggiorando l'importo dello 0,4 per cento a titolo di interessi.

Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

Le modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevedono:

- al comma 788, l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori a progetto e le categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.

335, che non siano titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di alcuni benefici riconosciuti ai lavoratori in riferimento agli eventi della malattia e del parto. In particolare si prevede l'estensione della tutela relativa all'indennità di malattia e la possibilità di usufruire dei congedi parentali di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Nello specifico a tali lavoratori è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Alla prestazione si applicano i requisiti contributivi previsti per l'indennità di degenza ospedaliera nella misura pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a tale titolo. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di 180 giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia si applicano le disposizioni sulle visite domiciliari e sulle fasce orarie di reperibilità;

- al comma 791, l'estensione alle lavoratrici a progetto della tutela più ampia sotto il profilo temporale prevista, in alcune ipotesi, per le lavoratrici dipendenti, rispetto al periodo standard intercorrente tra i due mesi antecedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla data effettiva dello stesso. Tale estensione avviene nei limiti delle risorse provenienti da una specifica aliquota contributiva, da definire con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- dal comma 1180 al comma 1185, che, a partire dall'anno 2007, i datori di lavoro dovranno anticipare la comunicazione di assunzione al giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di

cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, tipologia contrattuale, qualifica professionale e trattamento economico e normativo applicato. Una eccezione è prevista in caso di urgenze connesse ad esigenze produttive. In questo caso la comunicazione potrà essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica al Centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Resta in vigore la denuncia, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici, del codice fiscale all'INAIL sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui ad un apposito decreto interministeriale. E' previsto che le comunicazioni dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche amministrazioni, relative alle variazioni dei rapporti di lavoro subordinato debbano riguardare anche il trasferimento del lavoratore, il distacco del lavoratore, la modifica della ragione sociale del datore di lavoro e il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa. Le comunicazioni di assunzione, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate ai Centri per l'impiego o agli altri servizi competenti per territorio, sono da considerarsi valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo. Le suddette comunicazioni debbono avvenire mediante i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro, previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, come già previsto dal

D.Lgs. n. 181/2000. Sono abrogati, infine, gli articoli della riforma del lavoro che prevedevano la possibilità di sanare la mancata comunicazione pagando una sanzione in misura minima;

- dal comma 1202 al comma 1210, al fine di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, ed al fine di promuovere la conversione in contratti di lavoro subordinato, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali con le organizzazioni sindacali nazionali e possono regolarizzare i periodi pregressi presentando all'INPS, entro la stessa data, un'istanza accompagnata dal versamento di una somma in misura pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente stesso per il periodo di vigenza del contratto di lavoro parasubordinato che s'intende regolarizzare. L'accoglimento di tale istanza è subordinata, inoltre, ad un atto di conciliazione individuale con i collaboratori in base agli articoli 410 e 411 c.p.c. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godranno dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto le parti possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori;

La legge 3 agosto 2007, n. 127, di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", dispone:

- al comma 1, dell'articolo 5, che a decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come

indicato nella tabella A allegata al decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

- al comma 2, dell'articolo 5, che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva stessa, questa viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite;
- al comma 4, dell'articolo 5, che la somma aggiuntiva non costituisce

reddito né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- al comma 5, dell'articolo 5, che, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, dell'articolo 38, della legge n. 289/2002, è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 tale limite di reddito annuo è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- al comma 6, dell'articolo 5, che per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del cento per cento;
- al comma 8, dell'articolo 5, che dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, con particolare riguardo ai soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo;
- al comma 1, dell'articolo 17, che gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

L'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione del comma 791, articolo unico, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto, a partire dal 7 novembre 2007, che le prestazioni temporanee economiche, previste a favore delle lavoratrici, siano finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva nella misura di 0,22 punti percentuali, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50 per cento, dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

La legge 29 novembre 2007, n. 222, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", all'articolo 34 reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a rendicontare al Ministero dell'interno tali pagamenti ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero. In particolare, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività" prevede una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla

pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella *legge 23 agosto 2004, n. 243* e stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva. Tali modifiche non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. La legge in esame prevede:

- all'articolo 1, comma 1, la sostituzione della Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con le Tabelle A e B allegate alla nuova legge;
- all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), la sostituzione dell'articolo 1, comma 6, lettera a) della citata legge n. 243/2004;
- all'articolo 1, comma 2, lettera a) numero 2), la sostituzione dell'articolo 1, comma 6, lettera b) numero 2) della legge richiamata.

Le suddette sostituzioni comportano che a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori rientranti nel "*sistema retributivo o misto*" e i lavoratori rientranti nel "*sistema contributivo*", potranno andare in pensione rispettivamente di anzianità e di vecchiaia al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione dal 1° gennaio al 30 giugno 2009;
- dal 1° luglio 2009 viene introdotto il c.d. "*sistema delle quote*" in base al quale il diritto alla pensione si consegue in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni e al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione:
  - quota 95, con un'età anagrafica minima di 59 anni, dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010;
  - quota 96, con un'età anagrafica minima di 60 anni, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012;
  - quota 97, con un'età anagrafica minima di 61 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Inoltre, per i lavoratori rientranti nel "sistema contributivo", resta fermo il diritto alla pensione di vecchiaia che, dal 1° gennaio 2008, può essere ottenuto a 60 anni di età, se donne, e a 65 anni se uomini e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n.335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243. Tale diritto, se esercitato prima del compimento del 65° anno di età, rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

L'articolo 1, comma 77, lettera b), dispone che ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio. Tali periodi di contribuzione sono utili anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione, mentre, invece, restano esclusi i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

L'articolo 1, comma 79, varia l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva, per gli iscritti alla Gestione separata che non siano assicurati in altra forma assicurativa obbligatoria, e la stabilisce nella misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, al 25 per cento per l'anno 2009 e al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Per i soggetti iscritti anche ad altre gestioni l'aliquota contributiva e la relativa aliquota di computo pensionistico sono, invece, stabilite in misura pari a 17 per cento.

Il decreto legislativo n. 77/2002, la cui entrata in vigore è stata fissata dal 1° gennaio 2006 anche se, di fatto, le iscrizioni sono iniziate soltanto nel corso dell'anno 2008, ha previsto l'obbligo di iscrizione alla Gestione dei volontari del servizio civile.

Il decreto del Ministero del lavoro del 12 marzo 2008, novellato dal D.L. n. 112/2008, prevede l'iscrizione dei prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio per le vendemmie. Si tratta di sperimentazione per lo svolgimento di attività di breve durata ed a carattere saltuario da parte di studenti e pensionati.

L'articolo 19, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Dalla stessa data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinati dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge.

Con effetto dal 1° gennaio 2009, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Il comma 2, della stessa legge, sopprime i commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'articolo 2 del decreto 30 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha fissato in euro 457,67 la nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'Istituto eroga ai pensionati di inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2008, ha fissato nella misura definitiva dell'1,7 per cento la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 (articolo 1), e ha determinato, dal 1° gennaio 2009, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 nella misura del 3,3 per cento, salvo conguaglio da effettuarsi per l'anno successivo (articolo 2).

La Banca Centrale Europea, nell'anno 2009, ha adottato quattro provvedimenti fissando il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nella misura, rispettivamente, del 2 per cento (dal 21 gennaio), dell'1,50 per cento (dall'11 marzo), dell'1,25 per cento (dall'8 aprile) e dell'1 per cento (dal 13 maggio). L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è, quindi, pari al 7,00 per cento a decorrere dall'ultima data, mentre le sanzioni civili verranno applicate dalla medesima data nella misura del 6,50 per cento.

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha stabilito:

- all'articolo 4, comma 2, che i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale del servizio civile, con la modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi;
- all'articolo 19, comma 2, che in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, ai co.co.co. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
  1. operino in regime di monocommittenza;
  2. abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro o inferiore a 13.800 euro (minimale di reddito ex art. 1, co. 3, della legge n. 233/1990);
  3. con un numero di mensilità accreditate alla Gestione separata non inferiore a 3, che svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
  4. che non risultino accreditati nell'anno di riferimento almeno 2 mesi presso la Gestione separata.

PAGINA BIANCA